

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori VIOLA, MANCINO, VELLA, OSSICINI,  
SAPORITO e PACINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GENNAIO 1984

#### Provvedimenti a favore dello sport

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto, con l'approvazione da parte del Parlamento della legge 23 marzo 1981, n. 91, furono adottate « norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti ».

Con tale legge si è pervenuti ad un nuovo, primo assetto organico di un aspetto del mondo sportivo, lasciato — fino ad allora — ad uno spontaneismo organizzativo che, spesso, coincideva con l'assenza di seri istituti garentisti oltre che con l'incertezza delle misure da adottare nei singoli casi, proprio per la mancanza di un quadro normativo di riferimento.

Tuttavia, la legge n. 91 del 1981, pur rappresentando un passo avanti, non può essere considerata la legge organica dello sport da tempo attesa. Infatti, molti problemi, nella limitatezza del provvedimento, sono stati omessi e trascurati ed a ciò, certamente, ha contribuito l'urgenza di offrire un preciso riferimento nei rapporti tra società e atleti professionisti (si verificavano, allora, i deprecati scandali a tutti noti).

Inoltre, dopo tre anni circa di applicazione della richiamata legge n. 91 del 1981, sono venute alla luce problematiche ad essa connesse che impongono urgenti rimedi.

Il presente disegno di legge intende realizzare tali interventi, in attesa che venga emanata la legge-quadro capace di dare una risposta alla richiesta, abbastanza pressante, del Paese sui temi dell'attività motoria, dello sport nella scuola e della necessità di inquadrare in una regolamentazione complessiva i problemi dello spettacolo professionistico, nel contesto di un profondo rinnovamento della organizzazione sportiva nazionale.

Prima di affrontare la problematica posta dal presente disegno di legge, è opportuno sottolineare che:

il calcio, più delle altre manifestazioni sportive, è un fatto di grande popolarità che coinvolge quel mondo di appassionati e di tifosi che sorreggono, col loro entusiasmo e con la loro partecipazione, la struttura dello sport;

il finanziamento del mondo sportivo avviene, in massima parte, sulla base dei proventi del Totocalcio; il Totocalcio vive, esclusivamente, in rapporto al gioco del calcio;

i proventi introitati ogni settimana dal Totocalcio sono in continuo aumento, grazie all'elevato livello tecnico raggiunto dallo sport del calcio.

Eppure non v'è dubbio che proprio il settore del calcio sia stato notevolmente penalizzato dalla legge n. 91 del 1981.

Infatti, il provvedimento, se da una parte ha dettato precise e necessarie norme in materia di rapporti tra società e atleti professionisti, ed ha provveduto a delineare la figura giuridica della società sportiva, ha, d'altra parte, sancito norme restrittive nei confronti delle società stesse, privandole di un patrimonio senza, peraltro, indicare le contromisure necessarie per evitarne il fallimento.

A tal fine è opportuno richiamare l'attenzione sul contenuto dell'articolo 16 della citata legge, col quale è stato abolito il vincolo sportivo.

Ora non si vuole, qui, mettere in forse la giustezza del provvedimento in se stesso, ma non si può evitare di porre in evidenza che la problematica non è stata affrontata nella sua interezza e che non si è voluta prendere in considerazione, per un ingiustificato pregiudizio, la critica situazione delle società sportive ed evitare, inoltre, l'ulteriore deterioramento delle stesse.

In sostanza, nell'aprile del 1986 diverrà totalmente operante l'abolizione del vincolo sportivo, determinando, in tal modo, il quasi integrale esproprio delle singole società calcistiche, senza il benchè minimo ristoro.

Nel contempo si esige che, per contrattare con atleti professionisti, occorre assumere la figura di società per azioni o di società a responsabilità limitata.

Le società, quindi, dovrebbero dimostrare l'esistenza di un patrimonio che proprio la legge vanifica del tutto, anche se ispirata a principi evolutivi ed innovativi.

Vi è, quindi, nella legge una palese contraddizione alla quale bisogna ovviare con un provvedimento organico che provveda a regolarizzare il settore.

Sono emersi, come si è detto, inoltre, limiti nella legge n. 91 del 1981, che non possono ulteriormente attendere di essere eliminati.

Il disegno di legge reca:

a) disposizioni di carattere tributario (articoli da 1 a 5);

b) norme in materia societaria (articoli 6 e 8);

c) disposizioni di natura finanziaria (articolo 7);

d) disposizioni penali (articolo 9).

Nel dettaglio:

si intende superare l'incertezza interpretativa circa la natura dei premi corrisposti agli atleti nel corso di manifestazioni sportive e la conseguente difficoltà nella individuazione del loro trattamento tributario, stabilendo che detti premi sono assoggettati, ai fini IRPEF, alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta nella misura prevista dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, se l'importo è accedente lire 100.000 (articolo 1).

I rimborsi forfettari liquidati a tutti coloro che prendono parte, a titolo gratuito, a manifestazioni sportive dilettantistiche, o che effettuano prestazioni, allo stesso titolo, in manifestazioni sportive professionistiche, per assicurare efficacia di risultato e regolarità di svolgimento (arbitri, cronometristi, eccetera) secondo le prescrizioni dell'ordinamento sportivo, attualmente dovrebbero essere assoggettati per l'intero ammontare ad una ritenuta alla fonte a titolo di acconto.

Tale trattamento tributario è fortemente penalizzante per queste categorie di sportivi, che vedrebbero ingiustamente limitate le somme percepite a ristoro di spese vive sostenute nell'interesse e per conto delle organizzazioni sportive e discriminatorio nei confronti anche di categorie di lavoratori autonomi.

Con la disposizione in rassegna si estende ai soggetti sopra indicati lo stesso trattamento fiscale previsto per i rimborsi spese dei professionisti (articolo 2).

La modifica che si propone risponde alla avvertita esigenza di aggiornamento di aliquote e scaglioni delle imposte sugli spettacoli e ciò sulla base delle considerazioni che seguono.

Le aliquote dell'imposta sugli spettacoli attualmente in vigore sono le seguenti:

fino a lire 3.125 nette: il 4 per cento oltre IVA fissa all'8 per cento;

fino a lire 6.000 nette: l'8 per cento oltre IVA fissa all'8 per cento;

fino a lire 13.000 nette: il 15 per cento oltre IVA fissa all'8 per cento;

fino a lire 17.969 nette: il 20 per cento oltre IVA fissa all'8 per cento;

fino a lire 25.000 nette: il 25 per cento oltre IVA fissa all'8 per cento;

oltre lire 25.000 nette: il 50 per cento oltre IVA fissa all'8 per cento.

In conseguenza della svalutazione verificatasi dall'epoca in cui gli scaglioni suddetti sono stati fissati dalla legge ad oggi, si rende necessaria una revisione completa degli scaglioni stessi, alla stregua del diverso potere d'acquisto della lira, della conseguente lievitazione dei prezzi e dell'aumentato costo di produzione dello spettacolo.

Occorre infatti tenere presente che l'incidenza delle imposte e delle trattenute varie sugli spettacoli sportivi, ed in particolare sugli incassi delle gare dei massimi campionati di calcio, complessivamente supera il 50 per cento dell'incasso lordo, come risulta dal seguente prospetto:

*Incasso medio considerato sulla base di lire 350 milioni lorde, con prezzi minimi di lire 7 mila e massimi di lire 33 mila lorde*

|   |     |
|---|-----|
| Imposta spettacoli media . . . . .        | 16% |
| IVA . . . . .                             | 8%  |
| Fitto campo medio . . . . .               | 6%  |
| Percentuale Lega . . . . .                | 4%  |
| Percentuale alla società ospite . . . . . | 17% |
| Totale . . . . .                          | 51% |

Di conseguenza, allo scopo di permettere agli spettacoli sportivi in genere di provvedere alla tranquilla gestione delle società organizzatrici, è assolutamente necessario procedere ad una logica revisione delle aliquote e degli scaglioni dell'imposta sugli spettacoli secondo la proposta di cui all'articolo in esame.

Occorre rilevare che, se approvate tali nuove aliquote, i biglietti per i posti delle categorie meno abbienti manterrebbero le limitazioni in vigore attualmente, condizionando cioè gli organizzatori sportivi a mettere a disposizione biglietti con costo di un netto non superiore a lire 6.000 almeno per il 40 per cento dei posti disponibili.

Infine, con le nuove aliquote, i biglietti di costo superiore avrebbero una gradualità di imposizione fiscale più logica e l'amministrazione statale registrerebbe anche un incremento degli introiti dal momento che sarebbero applicabili anche prezzi che, a causa delle aliquote precedenti, assolutamente non sarebbero stati applicabili (articolo 3).

È una disposizione, questa, che si ritiene utile anche al fine di risolvere una volta per tutte interpretazioni contrastanti in dottrina che certo non facilitano gli operatori nell'individuare con certezza i limiti dell'obbligazione tributaria per quanto attiene alle varie componenti positive del reddito di impresa.

Ciò oltre all'effetto proprio e diretto della norma a realizzare per le imprese sportive una sorta di neutralizzazione fiscale, per un biennio, di somme che sono percepite a titolo di ristoro dei costi a suo tempo sostenuti nella preparazione tecnico-professionale dell'atleta professionista e che vengono sempre reinvestite nell'acquisizione di nuove prestazioni sportive.

Una tale disposizione, anche se di efficacia limitata nel tempo per evidente rispetto dell'armonia del sistema tributario, consente in questo difficile momento attraversato dalle società sportive professionistiche di disporre per intero di risorse finanziarie proprie (articolo 4).

La legge 23 marzo 1981, n. 91, ha, tra l'altro, disposto che i contratti con sportivi

professionisti possono essere stipulati da società sportive che abbiano la forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata.

La stessa legge ha stabilito agevolazioni fiscali per le associazioni non riconosciute che avessero a trasformarsi in tipi di società prima accennati per svolgere attività sportiva professionistica.

Tale agevolazione, forse per un *lapsus calami*, è stata limitata solo a quelle associazioni che avessero avuto a trasformarsi entro il mese di marzo 1982.

Attesa la palese ingiustizia di tale discriminante disciplina, si propone che l'agevolazione torni applicabile a regime (articolo 5).

L'obbligo del reinvestimento degli eventuali utili di gestione per il perseguimento esclusivo dell'attività sportiva è da tempo ritenuto ingiustamente penalizzante per le società sportive ed è indicato come causa di anomalie gestionali.

Se le società sportive professionistiche devono sottostare alle disposizioni del codice civile in materia di società di capitali, non sembra equo porre a carico di tali società vincoli aggiuntivi.

L'*optimum* sarebbe una autonoma configurazione giuridica delle società che svolgono attività sportiva, che abbia a corrispondere più precisamente alla vera natura, organizzazione e finalità di tali società.

Per intanto si propone la soppressione dell'obbligo in esame (articolo 6).

Si consente alle società sportive di poter accedere al credito agevolato mediante l'autorizzazione all'Istituto che istituzionalmente presiede a tali operazioni finanziarie a

operare interventi anche in favore di dette società.

L'agevolazione è nella previsione di intervento da parte del Ministero del turismo e spettacolo con contributi sugli interessi dei mutui contratti con l'Istituto per il credito sportivo.

La complessità della situazione gestionale delle società operanti nelle diverse discipline sportive consiglia di affidare al potere esecutivo, con esplicita delega, la disciplina e i criteri per l'accesso al credito come sopra delineato (articolo 7).

La preoccupazione, da più parti manifestata alla vigilia del termine finale di abolizione graduale del « vincolo sportivo » in ordine alle ripercussioni che esso avrà sulla situazione patrimoniale delle società sportive, postula interventi legislativi modificativi di tali effetti perversi.

Pur confermandosi la libertà contrattuale come conquista irrinunciabile del mondo sportivo, si ritiene, pur tuttavia, di proporre la norma in rassegna che mitiga gli effetti indotti dallo svincolo stesso e quelli analoghi collegati alla cessazione del rapporto contrattuale, prevedendo per la società titolare del precedente rapporto una sorta di diritto di prelazione (articolo 8).

La norma che si rassegna con l'articolo 9 è mutuata da una proposta di iniziativa parlamentare attualmente alla Camera dei deputati e risponde alla esigenza da più parti avvertita di confermare credibilità ai risultati di alcune competizioni sportive, prevenendo, nella specie, reato ogni intervento atto a turbare, con intento utilitaristico, manifestazioni sportive ed i loro risultati.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

I premi, anche in natura, corrisposti ai partecipanti a qualsiasi titolo a manifestazioni sportive in relazione alla classificazione ottenuta dai singoli atleti o dalle rispettive squadre non concorrono a formare il reddito complessivo del percipiente quando non superano l'importo di lire 100.000; se d'importo superiore, sono soggetti per l'intero ammontare alla ritenuta di cui all'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

## Art. 2.

All'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1981, n. 856, è aggiunto il seguente comma:

« Le somme percepite a titolo di rimborso forfettario di spese di soggetti che svolgono attività sportiva dilettantistica in manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo del Comitato olimpico nazionale italiano, delle Federazioni nazionali dei rispettivi organismi internazionali, nonché degli enti ed associazioni di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1974, n. 530, concorrono a formare il reddito complessivo del percipiente per la parte che eccede i limiti previsti dal terzo comma dell'articolo 48, al netto delle spese di trasporto documentate o delle indennità chilometriche. Le stesse disposizioni si applicano ai soggetti che effettuano prestazioni a titolo gratuito preposti, secondo il vigente ordinamento sportivo, a realizzare lo svolgimento delle manifestazioni sportive e ad assicurarne la regolarità.

## Art. 3.

Per le manifestazioni sportive organizzate e svolte sotto il controllo del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e degli enti di propaganda e di promozione sportiva, l'imposta sugli spettacoli, di cui al punto 2) della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, è dovuta nelle seguenti misure, se negli impianti sportivi, o nelle aree ove si svolgono spettacoli sportivi, almeno il 40 per cento dei posti è destinato a biglietti sino a lire 6.000 nette:

corrispettivi fino a lire 4.000 nette, il 4 per cento;

corrispettivi da lire 4.001 nette fino a lire 6.000 nette, l'8 per cento;

corrispettivi da lire 6.001 nette fino a lire 10.169 nette, il 10 per cento;

corrispettivi da lire 10.170 nette fino a lire 16.260 nette, il 15 per cento;

corrispettivi da lire 16.261 nette fino a lire 23.437 nette, il 20 per cento;

corrispettivi da lire 23.438 nette fino a lire 30.075 nette, il 25 per cento;

corrispettivi da lire 30.076 nette fino a lire 34.965 nette, il 35 per cento;

corrispettivi oltre lire 34.966 nette, il 50 per cento.

Per l'applicazione della presente legge agli spettacoli sportivi svolti in palestre, palazzi dello sport ed altri impianti chiusi, la riserva dei posti per biglietti fino a lire 6.000 nette deve corrispondere almeno al 20 per cento dei posti disponibili.

Per gli spettacoli sportivi per i quali il prezzo dei biglietti è fissato fino a lire 4.000 nette, l'imposta per i primi mille biglietti è dovuta nella misura dell'1 per cento.

## Art. 4.

Le somme percepite a titolo di indennità di preparazione e promozione di cui all'articolo 6 della legge 23 marzo 1981, n. 91, non

concorrono a formare il reddito delle società sportive percipienti se e nella misura in cui siano accantonate in apposito fondo del passivo e siano reinvestite per l'acquisizione dei diritti alle prestazioni sportive degli atleti professionisti entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui sono state percepite.

#### Art. 5.

Al quinto comma dell'articolo 15 della legge 23 marzo 1981, n. 91, sono soppresse le parole da « compiute » a « 17 ».

#### Art. 6.

Il secondo comma dell'articolo 10 della legge 23 marzo 1981, n. 91, è soppresso.

#### Art. 7.

Il Ministero del turismo e dello spettacolo è autorizzato a concedere a società sportive di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91, un contributo sugli interessi, nella misura del 5 per cento annuo, su mutui contratti con l'Istituto per il credito sportivo.

L'Istituto per il credito sportivo concederà, anche in deroga a norme di legge e statutarie, alle società di cui al comma precedente mutui a medio termine al tasso corrente.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per disciplinare le erogazioni dei mutui, nel rispetto dei seguenti criteri direttivi:

a) ammissibilità al credito di società sportive costituite ai sensi dell'articolo 10 della legge 23 marzo 1981, n. 91, sulla base di bilanci relativi all'ultima gestione conclusa che siano certificati;

b) limiti dell'ammontare del mutuo con riferimento a parametri indicativi di capacità di indebitamento di ciascuna società;

c) procedure, per la presentazione delle domande di mutuo e per la istruttoria formale e sostanziale, che corrispondano a criteri di massima funzionalità e celerità;

d) previsione di rilascio di autorizzazione preventiva da parte del CONI e delle Federazioni sportive nazionali quale condizione per l'erogazione del mutuo richiesto.

#### Art. 8.

Nei casi di cessazione di rapporti contrattuali o di svincoli, come stabiliti dai combinati disposti degli articoli 6 e 16 della legge 23 marzo 1981, n. 91, alle società sportive, titolari del precedente rapporto, è riconosciuto il diritto a stipulare con lo stesso professionista sportivo un nuovo contratto per un ulteriore periodo, a parità di contenuto contrattuale rispetto ad altre società sportive, d'intesa col professionista sportivo.

#### Art. 9.

Chiunque riceve, dà o promette per sè o per altri denaro o altra utilità al fine di turbare una competizione sportiva sottoposta a controllo degli enti pubblici sportivi o alterarne il risultato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da uno a dieci milioni. L'azione non influenza l'omologazione della gara nè ogni altro provvedimento di competenza degli organi sportivi.